

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 APRILE 2024

Oggi 22 APRILE 2024 alle ore 20,45 presso la sede dell'Associazione Lanternamagica in Sommacampagna, Via Ospedaletto 4, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo statuto sociale per adeguamento al decreto leg.vo n.117/2017 e conseguente iscrizione al Runtis;

*** **

Sono presenti i seguenti Soci:

	Presente	Assente
CARLETTI CRISTINA	X	
CESCHI MARCO	X	
CORSO PATRIZIA	X	
DESERTI SILVIA	X	
FRANZONI CRISTIANO		X
LUGO ANNALISA		X
MARTINELLI TATIANA	X	
MISCHI MAURO		X
MONTRESOR MATTEO		X
ROSSI ANDREA	X	
TOSONI FEDERICA	X	
ZANETTI GIULIO		X
ZENATTI VALENTINA	X	

Il Presidente dell'Associazione Marco Ceschi assume la presidenza del Consiglio e, constatata la regolare convocazione nonché la presenza della maggioranza dei soci, dichiara validamente costituita l'Assemblea, che così passa a trattare il primo punto dell'ordine del giorno.

1. Approvazione nuovo statuto sociale per adeguamento al decreto leg.vo n.117/2017 e conseguente iscrizione al Runt.

Il CONSIGLIERE Cristina Carletti illustra ai soci la proposta di nuovo statuto dell'associazione.

Dopo approfondita discussione, i soci manifestano concordemente la loro intenzione di aderire alla proposta di nuovo statuto e, pertanto, con voto unanime dei presenti, l'Assemblea Straordinaria approva il nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale e da considerarsi parte integrante dello stesso.

Non essendovi altro punto su cui deliberare viene data lettura del presente verbale che viene approvato dall'unanimità dei presenti e dagli stessi sottoscritto.

Alle ore 22,30 l'assemblea dei soci viene sciolta.

IL PRESIDENTE (Marco Ceschi)

IL SEGRETARIO (Patrizia Corso)

Carletti Cristina

Deserti Silvia

Martinelli Tatiana

Rossi Andrea

Tosoni Federica

Zenatti Valentina

REG.

T.S.
TOTALE

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
a data del timbro a calendario

Atti Privati Serie 3 N. 721
Liquidati e 328,00

PER IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maddalena Vezzani



STATUTO

Associazione Lanternamagica ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, degli articoli 36 e seguenti del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"Associazione Lanternamagica - ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede Sommacampagna (Verona), Via Ospedaletto 4 e con durata illimitata.

L'acronimo ETS o la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione con delibera del consiglio direttivo potrà costituire sedi operative altrove. La variazione della sede legale non costituisce modifica statutaria se all'interno del proprio Comune e va comunicata agli Enti competenti.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi, beni e denaro, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi di cui all'art.5 del decreto leg.vo n.117/2017 s.m.s alla lettera ivi indicata:

- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5.*

L'Associazione è *apolitica* e di *ispirazione cristiana* ed intende svolgere la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte attraverso l'organizzazione di attività culturali ed artistiche dirette alla crescita della persona e dei suoi valori.

A tale fine l'Associazione si propone, in particolare, di:

- a. *organizzare, promuovere e incentivare proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, musicali, dibattiti, conferenze, corsi, convegni, ecc.;*
- b. *favorire e promuovere la costituzione di gruppi per lo svolgimento delle attività che si ispirano alle finalità culturali di cui al primo comma del presente articolo;*
- c. *realizzare ogni iniziativa, compresa quella editoriale;*
- d. *promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'associazione.*

L'associazione svolgerà le sue attività principalmente, ma non in via esclusiva, in collaborazione con la Parrocchia di Sommacampagna. Nell'ambito degli scopi statutari ed assicurando il rispetto dei principi cui l'Associazione è ispirata, la stessa potrà collaborare anche con enti pubblici e privati, altre associazioni, scuole, qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, oppure associarsi con altre istituzioni.

Le attività indicate per il raggiungimento dell'oggetto sociale non saranno effettuate soltanto a favore dei soci, ma anche a beneficio della comunità cui sono rivolte.



L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato. Sono associati dell'Associazione tutti coloro che, avendo preso visione dello Statuto, concordino con i suoi scopi di solidarietà sociale ed intendano prestare la propria opera per sostenere l'attività.

2. Il Parroco della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Sommacampagna è socio onorario dell'Associazione. Come tale, egli ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle assemblee ed è esentato dall'obbligo di versare qualsiasi contributo che venga richiesto ai soci.

Possono aderire all'Associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda, secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa comunicazione di cui all'art. 16 del presente statuto.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- non osservi le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

Può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, con contestuale assegnazione di un termine di dieci giorni. L'associato escluso può appellarsi all'Assemblea entro 15 giorni dalla comunicazione di esclusione, mediante richiesta scritta al Consiglio direttivo. L'assemblea per decidere in merito sarà convocata entro 20 giorni dal ricevimento scritto di richiesta di appello.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa e sulle quote già pagate.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge
- l'Organo di revisione legale, se obbligatorio per legge

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 20 giorni.

Ciascun associato ha *un voto*. *E' ammessa UNA delega per ogni socio*.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta in qualsiasi forma (lettera o mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione è effettuata con ogni forma di pubblicità idonea a garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse forme deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto per cassa entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un quinto degli associati.

Le riunioni assembleari possono tenersi anche in teleconferenza purchè atte alla identificazione dei presenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, **l'organo di controllo e/o** il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio/rendiconto per cassa e il bilancio sociale se dovuto*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla richiesta di appello relativamente *l'esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

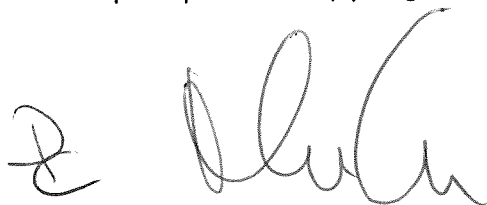
L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Per *modificare lo statuto*, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei $\frac{2}{3}$ degli associati; in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; nell'uno e nell'altro caso le decisioni sono validamente prese con l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.



Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio/rendiconto finanziario per cassa e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- delibera su tutti gli altri aspetti attinenti la gestione sociale, ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio è *formato* da cinque componenti, compreso il presidente e il vicepresidente, il tesoriere nominati dall'Assemblea per la *durata* di due anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* dei consiglieri sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e svolge l'attività collegialmente.

Le riunioni consiliari possono tenersi anche in teleconferenza purchè atte alla identificazione dei presenti.

La votazione viene eseguita normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione del Consiglio.

In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra i soci esterni all'ambito consiliare dei delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questa ipotesi il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla elezione da parte dell'Assemblea del nuovo Consiglio Direttivo.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il/la Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/la Presidente è *eletto* dal Consiglio tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



Il/la Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/la *Vice Presidente*, nominato dal consiglio al suo interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il periodo di vigenza della carica. L'elezione avviene a maggioranza dei votanti.

2. Il Tesoriere rimane in carica per due anni e può essere liberamente rieletto.

3. Il Tesoriere:

- a. è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione;
- b. tiene la cassa e coadiuva il consiglio direttivo nella tenuta del libro soci;
- c. redige le bozze di rendiconto economico e le presenta al Consiglio Direttivo;
- d. svolge la funzione di segretario verbalizzante nelle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

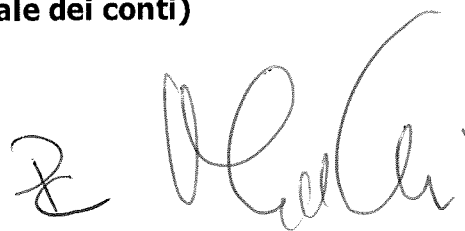
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Organo di Revisione legale dei conti)



E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio/rendiconto finanziario per cassa* annuale e con decorrenza dal primo di luglio al 30 giugno di ogni anno

Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo entro il 31 Ottobre di ciascun anno, per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'Associazione deve redigere, approvare e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli *associati*, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio direttivo* tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

 7

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al presidente, che li metterà a disposizione dell'associato in sede entro 20 giorni dalla richiesta.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche tra gli associati dell'associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, sentito l'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

